

Allegato "A" alla delibera n. 231/2022 del 30 novembre 2022

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2024
presentato da Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A.**

Indice

Premessa	3
1 Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell'Autorità	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni.....	4
2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR.....	4
2.1 Valutazioni dell'Autorità	4
2.2 Indicazioni.....	4
2.3 Prescrizioni.....	5
3. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	5
3.1 Valutazioni dell'Autorità	5
3.2 Indicazioni.....	5
3.3 Prescrizioni.....	5
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	6
4.1 Valutazioni dell'Autorità	6
4.2 Indicazioni.....	6
4.3 Prescrizioni.....	6
5. Servizi e Tariffe – Capitolo 5 del PIR	6
5.1 Valutazioni dell'Autorità	6
5.2 Indicazioni.....	7
5.3 Prescrizioni.....	7
6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR	7
6.1 Valutazioni dell'Autorità	7
6.2 Indicazioni.....	8
6.3 Prescrizioni.....	8
7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR.....	8
7.1 Valutazioni dell'Autorità	8
7.2 Indicazioni.....	8
7.3 Prescrizioni.....	8

Premessa

Con nota del 14 ottobre 2022, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 22311/2022, La Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (di seguito: TUA) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2024 (di seguito: PIR 2024) e relativi allegati, comunicando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Con il presente documento l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di detta bozza finale del PIR 2024.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza di PIR 2024;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2024 (Edizione dicembre 2022)**" e pubblicato entro il 10 dicembre 2022, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2022-2023.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AQ:	Accordo quadro;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
OSP:	Obblighi di Servizio Pubblico;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs.112/2015)
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1 Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai richiami delle fonti normative, si ritiene opportuno integrare il paragrafo 1.3.1, “*Quadro giuridico*”, procedendo ad introdurre il riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) del 28.03.2022, n. 75, recante: “*Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi*”.

Si ritiene, inoltre, opportuno che nel paragrafo 1.6, “*Glossario dei termini*”, sia introdotta la corretta definizione del c.d. “*sportello unico*” altrimenti noto come “*One-Stop Shop*” (OSS), che non è istituito e gestito dall’ANSFISA, ma piuttosto dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell’art. 12 del regolamento (UE) 2016/796.

Infine, si ritiene necessario eliminare in tutto il testo, laddove è richiamato, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007, in quanto non più in vigore dal 7 giugno 2023, sostituendolo con il riferimento alle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2021/782.

1.2 Indicazioni

- 1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3.1, “*Quadro giuridico*”, introducendo il riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante: “*Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi*”.
- 1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di correggere, nel paragrafo 1.6, “*Glossario dei termini*”, la definizione del c.d. “*sportello unico*”, altrimenti noto come “*One-Stop Shop*” (OSS), di cui all’art. 12 del regolamento (UE) 2016/796.

1.3 Prescrizioni

- 1.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare, nel paragrafo 1.3.1, “*Quadro giuridico*”, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 e di sostituirlo in tutto il testo, laddove è richiamato, con il riferimento alle rispettive disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2021/782.

2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

L’Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

Per quanto attiene agli obblighi dell'IF riferiti alla stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni procurati a terzi, si ritiene necessario che, al paragrafo 3.3.2.3, “Assicurazioni”, il GI adegui i massimali di copertura della polizza assicurativa previsti per sinistro e per anno rispetto a quelli definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante: “*Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi*”.

Con riferimento all'Appendice 3 al capitolo 3, “*Accordo quadro tipo per servizi di trasporto pubblico locale (OSP)*”, si evidenzia che l'art. 2 presenta il seguente periodo: “*Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell'offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato all'articolo 8 del presente Accordo,[...]*” (enfasi aggiunta), rispetto al quale il richiamo all'art. 8 dell'AQ sembrerebbe essere inconferente, non trattando detto articolo il tema della capacità, mentre parrebbe da citare l'art. 7.

Inoltre, l'art. 5 del suddetto schema di Accordo Quadro, relativo alle informazioni e riservatezza dei dati, riporta alcuni aspetti che ricadono nell'ambito tematico inherente alla qualità del servizio che il GI deve garantire senza che questi vengano adeguatamente specificati. Per maggior chiarezza, ed in analogia a quanto previsto dal GI dell'IFN, lo schema di AQ va integrato con un articolo denominato “*Key Performance Index e standard minimi di qualità del GI*”, nel quale riportare gli aspetti qualitativi di competenza del GI ed in particolare indicare: il richiamo alla velocità commerciale da garantire nonché le relative penali; l'elenco degli aspetti di qualità di cui alla delibera ART n. 16/2018, con particolare riferimento: alle informazioni da fornire nei confronti degli utenti e dei cittadini all'interno delle stazioni del GI, alla pulizia e al comfort delle stazioni ed alla loro accessibilità anche con riferimento ai servizi di assistenza alle PMR, nonché alla sicurezza dei viaggiatori nelle stazioni medesima. Si dovrà poi prevedere che specifici indicatori, i loro livelli minimi e il sistema di penali per il mancato conseguimento degli obiettivi concordati, relativi ai predetti aspetti qualitativi, siano negoziati tra il Richiedente ed il GI e siano riportati in apposito allegato all'AQ da aggiungere e richiamare nel documento.

Infine, sempre nell'articolo 5, è presente l'acronimo CFP, richiamato anche nell'art. 9, rispetto al quale, in tutto il PIR, non risulta essere fornita alcuna adeguata specificazione, che va quindi opportunamente introdotta.

3.2 Indicazioni

- 3.2.1 Si dà indicazione al Gestore di verificare la correttezza del riferimento all'art. 8, citato nell'art. 2 dello schema tipo di AQ per servizi OSP, di cui all'Appendice 3 al capitolo 3 del PIR.
- 3.2.2 Si dà indicazione al Gestore di esplicitare il significato dell'acronimo CFP, richiamato in alcuni articoli dello schema tipo di AQ per servizi OSP, di cui all'Appendice 3 al capitolo 3 del PIR.

3.3 Prescrizioni

- 3.3.1 Si prescrive al Gestore di adeguare, al paragrafo 3.3.2.3, “Assicurazioni”, i massimali di copertura della polizza assicurativa da stipulare da parte dell'IF rispetto a quelli previsti dal decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. del 28.03.2022, n. 75, recante: "Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi".

- 3.3.2 Si prescrive al Gestore di introdurre, nello schema di AQ per servizi OSP, di cui all'Appendice 3 al capitolo 3 del PIR, un nuovo articolo denominato *"Key Performance Index e standard minimi di qualità del GI"* nel quale riportare gli aspetti qualitativi di competenza del GI ed in cui, in particolare, siano indicati: il richiamo all'obiettivo relativo alla velocità commerciale da garantire, nonché le relative penali da applicarsi in caso di mancato rispetto del predetto obiettivo; l'elenco degli aspetti di qualità di cui alla delibera ART n. 16/2018, con particolare riferimento: alle informazioni da fornire nei confronti degli utenti e dei cittadini all'interno delle stazioni del GI, agli standard di pulizia e di comfort delle stazioni ed alla loro accessibilità anche con riferimento ai servizi di assistenza alle PMR, nonché alla sicurezza dei viaggiatori nelle stazioni medesime. L'articolo dovrà altresì prevedere che gli specifici indicatori, i relativi livelli minimi e il sistema di penali per il mancato conseguimento degli obiettivi concordati, relativi ai predetti aspetti qualitativi, saranno negoziati tra il Richiedente ed il GI e riportati in un apposito allegato all'AQ. Per quanto sopra prescritto, il testo dell'art. 5 va modificato di conseguenza, demandando al nuovo articolo la descrizione dettagliata degli aspetti qualitativi, e lo schema di AQ va integrato con il nuovo, pertinente allegato, da richiamare all'interno del predetto schema.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e Tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Nelle more della definizione del previsto procedimento avente ad oggetto la revisione dei principi e criteri per la determinazione dei canoni e tariffe (attualmente recati dalla delibera n. 96/2015), che individuerà nuovi specifici criteri a cui i Gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali (o, se del caso, gli AB) dovranno fare riferimento per la formulazione di una proposta tariffaria, che possa anche coprire un periodo regolatorio pluriennale, per l'orario 2023-2024 - cui il PIR in esame si riferisce - si prevede di determinare i

suddetti valori mutuandoli, in funzione dei servizi offerti, da quelli assunti per lo stesso orario di esercizio 2023-2024 dal GI dell'IFN, RFI, per analoghe tipologie di infrastrutture e servizi¹.

Si ritiene, inoltre, necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 5.3.1, *"Servizi inclusi nel Pacchetto Minimo d'Accesso"*, venga integrato specificando che tra le informazioni fornite vi sono quelle relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

- 5.3.1 Si prescrive al Gestore di riportare nel paragrafo 5.2, *"Sistema Tariffario"*, i valori del canone d'accesso all'infrastruttura (PMdA) (compreso quello per il segmento *"Open Access - Basic"*) e, per quanto assimilabili, i valori delle tariffe per l'utilizzo dei servizi offerti dal GI, anche nelle vesti di operatore d'impianto, esposti nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 relativo all'IFN, come determinati da RFI.
- 5.3.2 Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni di cui al paragrafo 5.3.1, *"Servizi inclusi nel Pacchetto Minimo d'Accesso"*, con quanto di seguito indicato: *"Per i servizi sostitutivi con autobus in orario o riprogrammati in corso d'orario, ovvero per i servizi di riprotezione in Gestione Operativa, l'informazione è erogata sulla base dei dati resi disponibili dalla IF e di sua stretta pertinenza attraverso le modalità definite dal GI"*.

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 6.2.2, *"Obblighi di GI"*, si ritiene necessario, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2021/782, art. 10, paragrafo 1, che venga specificato che i dati relativi agli arrivi e partenze dei treni devono essere diffusi in tempo reale, in modo non discriminatorio e senza indebito ritardo, dal GI alle IF, ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori di stazione.

Con riferimento al verificarsi di anomalie nel servizio ferroviario, che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, si rileva la necessità che il paragrafo 6.2.3, *"Obblighi di IF"*, sia integrato con l'introduzione dell'obbligo di segnalazione della presenza di passeggeri PMR sui treni interessati; ciò al fine di garantire adeguata assistenza a tale particolare categoria di viaggiatori.

Si ritiene, inoltre, necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 6.2.4, *"Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione"*, venga integrato specificando che tra le informazioni fornite vi sono quelle relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

¹ Si fa quindi riferimento ai valori pubblicati nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 della citata RFI, che recepiscono gli adeguamenti inflattivi dei valori definiti per l'orario 2022-2023.

Con riferimento al paragrafo 6.2.6, “*Sciopero*”, si ritiene, infine, necessario che il GI introduca uno specifico riferimento agli obblighi informativi di GI e IF nei confronti dei passeggeri, i quali devono essere conformi alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 782/2021 e a quelle di cui alla delibera dell’Autorità n. 106/2018.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di richiamare nel paragrafo 6.2.2, “*Obblighi di GI*”, i contenuti del regolamento (UE) 2021/782, il quale all’art. 10, paragrafo 1, stabilisce che i dati relativi agli arrivi e partenze dei treni devono essere diffusi in tempo reale, in modo non discriminatorio e senza indebito ritardo, dal GI alle IF, ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori di stazione.
- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 6.2.3, “*Obblighi di IF*”, un punto elenco che evidensi, in caso di anormalità nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l’esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, l’obbligo dell’IF di comunicare al GI la presenza e il numero delle PMR, specificandone il tipo di assistenza che si ritiene necessaria.
- 6.3.3 Si prescrive al Gestore di integrare l’elenco dei *bullets* del paragrafo 6.2.4, “*Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione*”, con il seguente punto: “*le informazioni sull’offerta dei servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno*”.
- 6.3.4 Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 6.2.6, “*Sciopero*”, uno specifico riferimento agli obblighi informativi relativi agli annunci all’utenza che devono essere effettuati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782, nonché a quelle di cui alla delibera dell’Autorità n. 106/2018.

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.